



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 24 DEL 08-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

BOMPRESZI ANDREA	P	COPPA LAURA	P
QUAJANI FIORENZO	P	GAMBIOLI GRAZIANO	P
CESARETTI MATTEO	P	RENZONI MARCO	P
ROSORANI SIMONETTA	P	ROSSI GIANCARLO	P
MONTALBINI MARINO	A	GAGLIARDI ALESSIO	P
GIULIONI LUCA	P	PALAZZESI STEFANIA	P
PAPI TEO	P		

Assegnati n. 13. In carica n.13. Presenti n. 12. Assenti n. 1.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Sig. CASAGRANDE SERRETTI DR. VALERIO

Assume la presidenza il Sig. BOMPRESZI ANDREA Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

GIULIONI LUCA
GAMBIOLI GRAZIANO
PALAZZESI STEFANIA



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

- il Fondo sarà ripartito con DPCM tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2013:

- 1) ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), e quindi di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,04 %;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,53 %;
 - aliquota prevista per abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti o collaterali fino al quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %.
La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi;
 - aliquota prevista per abitazioni locate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, all'ufficio tributi, copia del contratto di locazione regolarmente registrato, di cui all'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011: 0,65 %;
- 2) di fissare nei limiti già stabiliti dal D.L. 201/2011 le detrazioni per abitazione principale in € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.

Accertato che:

- il gettito IMU incassato nell'anno 2013 ammonta a €. 1.086.739,51, oltre a €. 219.067,91 di contributi statali per le perdite di gettito di cui ai DL 102/2013 e 133/2013;
- le stime connesse alla perdita di gettito sulla prima casa ammontano per il 2014 a €. 375.742,18 per la manovra sulle aliquote;



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 18 Luglio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n.



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento IUC sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- a decorrere dal 2015 una unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

- b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;
c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data odierna, con la quale sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l'anno di imposta 2014:

Abitazione principale e assimilate (cat. A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze) 0,7 per mille;

Abitazione principale e assimilate (escluse cat. A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze) 2,5 per mille;

Abitazioni locatate in cui il locatario abbia stabilito la propria residenza 2,5 per mille;

Altri immobili

0,00 per mille;

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2014, le aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota %
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	0,53%
Abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti o collaterali fino al quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	0,76%
Abitazioni locatate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, all'ufficio tributi, copia del contratto di locazione regolarmente registrato	0,65%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,04%
Altri fabbricati e aree edificabili	1,04%
Abitazioni tenute a disposizione	1,04%
Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)	€. 200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2013 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2014 ammonta a €. 990.000,00, a cui si deve aggiungere:

la decurtazione del gettito per trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale funzionale a garantire l'invarianza di risorse rispetto al 2013 per le modifiche alla destinazione del gettito recate dal comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, per un importo stimato di €. 375.742,18;



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,;

Uditi gli interventi dei consiglieri Rosorani, Renzoni e del Sig. Sindaco riportati nell'estratto della registrazione su nastro della seduta che entrerà a far parte del fascicolo della delibera;

Con votazione palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. --



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Astenuti n. 4 (Renzoni, Rossi, Gagliardi e Palazzesi)

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota %
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	0,53%
Abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti o collaterali fino al quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	0,76%
Abitazioni locatate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, all'ufficio tributi, copia del contratto di locazione regolarmente registrato	0,65%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,04%
Altri fabbricati e aree edificabili	1,04%
Abitazioni tenute a disposizione	1,04%
Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)	€. 200,00

2. Di stimare:
in € 990.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
in €. 375.742,18 la decurtazione del gettito IMU (in caso di segno negativo)/il Fondo di solidarietà comunale (in caso di segno positivo) derivante in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012.
3. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014).
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
5. Di dichiarare, con separata votazione di identico risultato, il presente atto immediatamente



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE

F.to Dott.ssa Elisabetta Pizzicotti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE

F.to Dott.ssa Elisabetta Pizzicotti



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE
Sindaco
BOMPREZZI ANDREA

SEGRETARIO GENERALE
CASAGRANDE SERRETTI DR. VALERIO

IL CONSIGLIERE
QUAJANI FIORENZO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale
il 09-09-2014 per quindici giorni.

SEGRETARIO GENERALE
CASAGRANDE SERRETTI DR. VALERIO

La presente delibera, pubblicata il 09-09-2014 é divenuta esecutiva per
decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.
267, senza osservazioni od opposizioni di sorta.

Arcevia,

SEGRETARIO GENERALE
CASAGRANDE SERRETTI DR. VALERIO